



## **REGOLAMENTO DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE FAMILIARE DELL'ORDINE AVVOCATI DI MANTOVA**

### **ARTICOLO 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE**

Il presente regolamento è applicabile alla Mediazione Familiare, quale procedimento per il raggiungimento di accordi tra coniugi, genitori, figli, uniti civilmente e conviventi, finalizzati alla riorganizzazione dei legami familiari come, ad esempio: separazione, divorzio, procedimenti di Volontaria Giurisdizione, a cui le parti accedono su invito del Giudice o volontariamente, su iniziativa di una o entrambe, sia nel caso in cui sia già pendente un procedimento tra le stesse, sia prima di eventualmente intraprenderlo.

Le parti partecipano alle sedute del procedimento personalmente, senza il ministero di un Avvocato, ad eccezione degli incontri iniziale e finale cui partecipa obbligatoriamente anche il Difensore.

Potranno tenersi incontri congiunti alla presenza dei rispettivi Avvocati, qualora il Mediatore lo ritenga necessario e/o opportuno. È consentita l'assistenza anche di un solo Legale per entrambe le parti.

Se è pendente il procedimento giudiziario, la parte, già costituita in giudizio, ha facoltà di farsi assistere dal proprio Avvocato al primo incontro di mediazione, nonché agli incontri successivi che hanno ad oggetto aspetti economici e patrimoniali e per l'eventuale sottoscrizione dell'accordo (art. 6 D.M. n. 151/23).

Le parti, anche se non assistite da Difensore, possono partecipare ad un primo incontro informativo gratuito nel corso del quale il Mediatore può invitarle a confrontarsi con un Legale sulle questioni emerse.

Le parti invece, dovranno essere assistite dal Difensore (anche unico per entrambe) nel momento in cui si renda necessario discutere accordi economici o nel momento in cui le parti intendano predisporre e sottoscrivere, all'esito del procedimento, una scrittura contenente gli accordi raggiunti.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MANTOVA  
MEDIAZIONE FAMILIARE

Palazzo di Giustizia – Via Poma, 11 – 46100 MANTOVA  
Tel. 0376/22 36 75 (int. 4) - Fax 0376/24 47 39  
Pec: [mediazionefamiliare.pec@avvocatimantova.it](mailto:mediazionefamiliare.pec@avvocatimantova.it)



## **ARTICOLO 2 - ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO**

Il procedimento di mediazione si attiva attraverso il deposito di una domanda, anche congiunta, presso la Segreteria dell'Ordine degli Avvocati di Mantova.

La domanda può essere effettuata, sia utilizzando l'apposito modulo (*reperibile sul sito dell'Ordine degli Avvocati di Mantova*) sia liberamente, purché contenga tutti gli elementi indicati nel modulo (*dati identificativi delle parti, dati identificativi del o dei professionisti che le assistono, breve descrizione dei fatti e delle questioni controverse oggetto della domanda, eventuale indicazione del Mediatore scelto tra i nominativi dell'Elenco dell'Ordine in caso di domanda congiunta o, comunque, in accordo tra le parti; modalità di pagamento delle spese di avvio e i dati per la fatturazione*).

Il deposito della domanda di mediazione, nonché l'adesione alla stessa, costituiscono accettazione del presente regolamento e delle indennità dovute all'Organismo di cui al tariffario qui allegato, nonché riconoscimento del relativo debito, solidale tra le parti per quanto dovuto da ciascuna di esse, nei confronti di questo stesso Organismo.

## **ARTICOLO 3 - LA SEGRETERIA**

La Segreteria dell'Ordine degli Avvocati di Mantova gestisce il servizio di mediazione familiare.

Chiunque presti la propria opera o il proprio servizio in occasione del procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza, rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.

La Segreteria:

1) tiene un apposito fascicolo cartaceo e/o informatico per ogni procedimento di mediazione, registrato, numerato e protocollato nel registro degli affari di mediazione familiare con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, i mediatori designati, la durata del procedimento ed il relativo esito;

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MANTOVA  
MEDIAZIONE FAMILIARE

Palazzo di Giustizia – Via Poma, 11 – 46100 MANTOVA  
Tel. 0376/22 36 75 (int. 4) - Fax 0376/24 47 39  
Pec: [mediazionefamiliare.pec@avvocatimantova.it](mailto:mediazionefamiliare.pec@avvocatimantova.it)



- 2) designa e annota il Mediatore scelto in base ai criteri di cui al presente Regolamento, salvo che le parti non lo abbiano già scelto congiuntamente;
  - 3) fissa il primo incontro informativo con le parti, i difensori e il mediatore designato;
  - 4) annota la domanda nell'apposito registro e comunica nel più breve tempo possibile e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione:
    - alla parte istante: data, orario e luogo del primo incontro;
    - alla parte convocata: l'avvenuto deposito della domanda di mediazione, data, orario e luogo dell'incontro nonché l'invito a comunicare la propria adesione;
  - 5) comunica le indennità di mediazione prima dell'inizio del percorso di mediazione, che ciascuna parte deve versare prima dell'inizio di ciascun incontro;
  - 6) verifica l'avvenuta effettuazione del pagamento delle spese di avvio del procedimento.
- L'adesione, come precisato, comporta l'accettazione del Regolamento e delle indennità di mediazione.

#### **ARTICOLO 4 - IL MEDIATORE**

Il Mediatore aiuta le parti a trovare un accordo che esse reputino soddisfacente per la composizione del conflitto familiare. Il Mediatore interviene nei casi di cessazione o di oggettive difficoltà relazionali di un rapporto di coppia, prima, durante o dopo l'evento separativo, e comunque in occasione della crisi del nucleo familiare. Il Mediatore opera al fine di facilitare i soggetti coinvolti nell'elaborazione di un percorso di riorganizzazione di una relazione, anche mediante il raggiungimento di un accordo direttamente e responsabilmente negoziato e con riferimento alla salvaguardia dei rapporti familiari e della relazione genitoriale, ove presente (art. 2 D.M. n. 151/23). Il Mediatore NON svolge attività di consulenza legale sull'oggetto della controversia.

Il Mediatore, in possesso dei requisiti stabiliti dal presente regolamento (art. 9), è designato dalla Segreteria dell'Ordine degli Avvocati di Mantova tra i nominativi inseriti nell'apposito Elenco dei

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MANTOVA  
MEDIAZIONE FAMILIARE

Palazzo di Giustizia – Via Poma, 11 – 46100 MANTOVA  
Tel. 0376/22 36 75 (int. 4) - Fax 0376/24 47 39  
Pec: [mediazionefamiliare.pec@avvocatimantova.it](mailto:mediazionefamiliare.pec@avvocatimantova.it)



Mediatori Familiari istituito presso l'Ordine, secondo criteri inderogabili di rotazione, salvo indicazione congiunta delle parti.

I mediatori iscritti nell'Elenco devono svolgere la loro attività nel rispetto delle regole, anche deontologiche, previste e sancite dall'art. 10 del presente Regolamento.

Il Mediatore deve comunicare alla Segreteria, non oltre due giorni dalla comunicazione della sua designazione, l'accettazione dell'incarico. Al momento dell'accettazione dell'incarico, il Mediatore deve sottoscrivere un'apposita dichiarazione di imparzialità senza la quale non può avere inizio il procedimento di mediazione. La comunicazione di accettazione dell'incarico da parte del Mediatore equivale a dichiarazione di insussistenza di motivi di incompatibilità. Qualora, successivamente all'accettazione dell'incarico dovessero sorgere motivi di incompatibilità, il Mediatore dovrà darne immediata comunicazione alle parti e alla Segreteria dell'Ordine; in tale caso, le parti possono richiedere all'Ordine la sostituzione del Mediatore, e ciò anche in base a giustificati motivi. In ogni caso di accoglimento dell'istanza, la Segreteria nominerà un altro Mediatore secondo il criterio di rotazione di cui sopra; del pari provvederà alla nomina di un altro Mediatore, qualora questi, nel corso del procedimento rinunci all'incarico mediante dichiarazione a mezzo posta certificata, idoneamente motivata.

In ogni caso il Mediatore non può astenersi dall'incarico ricevuto senza motivazione, pena la cancellazione d'ufficio dall'Elenco.

## **ARTICOLO 5 - INCONTRO DI MEDIAZIONE**

La Segreteria dell'Ordine degli Avvocati di Mantova fissa il primo incontro informativo gratuito tra le parti ed i loro rispettivi Avvocati o Avvocato (nel caso di unico Legale per entrambe) se già nominati, con il Mediatore il quale fornirà l'informativa sul procedimento di mediazione familiare, esplicando le regole e le modalità del procedimento. Qualora le parti accettino di proseguire nel percorso di mediazione, condivideranno con il Mediatore i temi e gli obiettivi che verranno discussi durante gli incontri, e il calendario della loro attività fissando gli incontri per la trattazione di tutti gli argomenti.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MANTOVA  
MEDIAZIONE FAMILIARE

Palazzo di Giustizia – Via Poma, 11 – 46100 MANTOVA  
Tel. 0376/22 36 75 (int. 4) - Fax 0376/24 47 39  
Pec: [mediazionefamiliare.pec@avvocatimantova.it](mailto:mediazionefamiliare.pec@avvocatimantova.it)



Fatto salvo quanto previsto all'art. 1, ai successivi incontri non parteciperanno i Legali o il Legale, che avranno comunque la possibilità di richiedere la fissazione di incontro a cui partecipare quando necessario. La partecipazione degli o dell'Avvocato può essere richiesta anche dal Mediatore quando ritenuto opportuno.

Il procedimento di mediazione, ad esclusione del primo incontro, si svolge presso lo studio del Mediatore, o altro luogo concordato tra Mediatore e parti.

Il Mediatore conduce l'incontro senza formalità di procedura.

#### **ARTICOLO 6 - ESITO DEL PROCEDIMENTO**

Al termine del procedimento, qualora sia emersa un'ipotesi di accordo consensuale, il Mediatore fisserà un ultimo incontro a cui devono partecipare anche il o i Difensori delle parti per la redazione della scrittura di mediazione. L'originale della scrittura redatta durante l'incontro è sottoscritto da tutte le parti presenti e depositato presso la Segreteria dell'Ordine degli Avvocati di Mantova; di esso è rilasciata copia alle parti che ne fanno richiesta.

Se il percorso deve invece intendersi concluso in difetto di accordo, il Mediatore fisserà un ultimo incontro a cui saranno invitati a partecipare i difensori delle parti per le migliori determinazioni.

Ove l'incontro non abbia avuto luogo perché una o entrambe le parti non compaiono, il Mediatore ne dà atto nel fascicolo della mediazione di cui al precedente art. 3.

#### **ARTICOLO 7 - COMPENSI E SPESE**

Le spese di segreteria e di avvio del procedimento, come determinate nel tariffario adottato e allegato al presente regolamento sono dovute dalla parte/i istante/i, al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte/i aderente/i, al momento dell'adesione.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MANTOVA  
MEDIAZIONE FAMILIARE

Palazzo di Giustizia – Via Poma, 11 – 46100 MANTOVA  
Tel. 0376/22 36 75 (int. 4) - Fax 0376/24 47 39  
Pec: [mediazionefamiliare.pec@avvocatimantova.it](mailto:mediazionefamiliare.pec@avvocatimantova.it)



Le indennità di mediazione - *comprehensive del compenso del mediatore e come determinate nel tariffario adottato e allegato al presente regolamento* - sono dovute per ogni incontro di mediazione da ciascuna parte nel caso di prosecuzione del procedimento dopo il primo incontro di mediazione. Detto importo deve essere corrisposto all'inizio di ciascun incontro da ciascuna delle parti, comunque con vincolo di solidarietà.

Il servizio è prestato gratuitamente per coloro che sono ammessi al Patrocinio a spese dello Stato.

#### **ARTICOLO 8 – RISERVATEZZA**

Il procedimento di mediazione è riservato e tutto quanto dichiarato nel corso degli incontri non può essere registrato né verbalizzato. Il Mediatore, le parti e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese durante la mediazione. A tal fine tutti i soggetti presenti agli incontri di mediazione dovranno sottoscrivere un'apposita dichiarazione.

Rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite nel corso di eventuali sessioni separate e salvo il consenso della parte dichiarante da cui le informazioni stesse provengano, il Mediatore e l'eventuale personale di Segreteria presente sono tenuti alla riservatezza nei riguardi di tutti gli altri soggetti.

Le dichiarazioni e le informazioni acquisite durante il procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto, anche parziale, iniziato o proseguito dopo la mediazione. Il contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non può essere oggetto di prova testimoniale. Le parti non possono chiamare il Mediatore, gli addetti alla Segreteria dell'Ordine degli Avvocati di Mantova e chiunque altro abbia preso parte al procedimento, a testimoniare in giudizio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione al procedimento di mediazione. Il Mediatore familiare ha sempre, anche deontologicamente, l'obbligo di riservatezza per cui non può essere esentato dal segreto professionale nemmeno con l'assenso scritto delle parti.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MANTOVA  
MEDIAZIONE FAMILIARE

Palazzo di Giustizia – Via Poma, 11 – 46100 MANTOVA  
Tel. 0376/22 36 75 (int. 4) - Fax 0376/24 47 39  
Pec: [mediazionefamiliare.pec@avvocatimantova.it](mailto:mediazionefamiliare.pec@avvocatimantova.it)



## **ARTICOLO 9 – REQUISITI PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO MEDIATORI**

Requisito necessario per l'iscrizione all'Elenco dei Mediatori Familiari, istituito e tenuto dall'Ordine degli Avvocati di Mantova, è la sussistenza dei requisiti di onorabilità ex art. 3 D.M. n. 151/23, nonché dei requisiti per l'esercizio della professione di Mediatore familiare ex art. 4 D.M. n. 151/23 e, in ogni caso, è la presentazione di un attestato di partecipazione, con esito positivo, a un corso specifico di formazione a ciò qualificante, anche se svolto antecedentemente all'entrata in vigore del D.M. n. 151/2023. In ogni caso, l'inserimento è subordinato ad una valutazione secondo il Regolamento istitutivo dell'Elenco predisposto e deliberato dall'Ordine degli Avvocati di Mantova.

I Mediatori iscritti nell'Elenco devono mantenere i livelli qualitativi richiesti dall'Ordine degli Avvocati di Mantova, frequentando i corsi di formazione continua prevista ex art. 5 D.M. n.151/23. La mancata partecipazione ai corsi di aggiornamento, così come la mancata disponibilità a sottoporsi a valutazione, ovvero il mancato superamento della medesima, comportano la cancellazione dall'Elenco dei Mediatori.

L'Ordine degli Avvocati di Mantova può e deve verificare che i singoli mediatori esercitino e/o promuovano la propria attività in modo professionale, veritiero e dignitoso, costituendo ciò requisito per il mantenimento dell'iscrizione nell'Elenco istituito presso l'Ordine degli Avvocati di Mantova. I Mediatori devono avere un'anzianità d'iscrizione all'Albo degli Avvocati non inferiore a cinque anni, nonché per tutti si richiede specifica formazione iniziale in mediazione familiare secondo quanto previsto dall'art 5 del D.M. n. 151/23 e il conseguimento di un attestato di abilitazione alla mediazione familiare dopo un periodo di formazione di durata almeno biennale presso un ente di formazione accreditato, articolato su non meno di 240 ore.

Per chi ha frequentato un corso di formazione prima della entrata in vigore del D.M. n. 151/2023 si applica quanto previsto dall'art. 4 commi 1 e 2 del medesimo decreto.

È altresì necessario, al fine dell'iscrizione e della permanenza nell'Elenco dei Mediatori Familiari, che l'attività del professionista sia garantita da apposita copertura assicurativa.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MANTOVA  
MEDIAZIONE FAMILIARE

Palazzo di Giustizia – Via Poma, 11 – 46100 MANTOVA  
Tel. 0376/22 36 75 (int. 4) - Fax 0376/24 47 39  
Pec: [mediazionefamiliare.pec@avvocatimantova.it](mailto:mediazionefamiliare.pec@avvocatimantova.it)



## **ARTICOLO 10 - NORME DI COMPORTAMENTO PER I MEDIATORI**

Il Mediatore e i suoi eventuali ausiliari non potranno svolgere in seguito, tra le stesse parti e in merito alla stessa controversia, funzioni di consulente, difensore o arbitro. È fatto loro divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio. Non possono percepire compensi direttamente dalle parti.

### **Al Mediatore è fatto obbligo di:**

- a) sottoscrivere, per ogni mediazione per il quale è designato, una dichiarazione di imparzialità;
- b) informare immediatamente le parti e la Segreteria dell'Ordine degli Avvocati di Mantova, a mezzo posta certificata, delle ragioni di possibile pregiudizio all'imparzialità nello svolgimento della mediazione;
- c) assicurarsi che le parti siano correttamente informate sul suo ruolo e sulla natura del procedimento, avendone compreso il significato e le finalità;
- d) mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla procedura o che sia ad essa correlata. Qualsiasi informazione confidata al Mediatore da una delle parti, in seduta separata, non dovrà essere rivelata alle altre parti senza il consenso della parte stessa e sempre salvo che riguardi fatti contrari alla legge;
- e) assicurarsi che le parti e tutti coloro che intervengono al procedimento abbiano compreso ed accettato gli obblighi di riservatezza;
- f) svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza;
- g) non esercitare alcuna pressione sulle parti e rispettare sempre la volontà delle parti nella ricerca della soluzione, astenendosi dall'influenzarle;
- h) rispondere con sollecitudine ad ogni richiesta organizzativa della Segreteria dell'Ordine degli Avvocati di Mantova;
- i) svolgere il primo incontro di mediazione presso la sede dell'Ordine degli Avvocati di Mantova;

### **Al mediatore è vietato (art. 6 D.M. n. 151/23):**

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MANTOVA  
MEDIAZIONE FAMILIARE

Palazzo di Giustizia – Via Poma, 11 – 46100 MANTOVA  
Tel. 0376/22 36 75 (int. 4) - Fax 0376/24 47 39  
Pec: [mediazionefamiliare.pec@avvocatimantova.it](mailto:mediazionefamiliare.pec@avvocatimantova.it)



- a) intervenire in mediazioni familiari che riguardino interessi propri, del coniuge o del convivente, dei suoi parenti entro il secondo grado o dei suoi affini, oppure di persone con le quali ha rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti con cui ha causa pendente, grave inimicizia, rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti di cui è tutore, curatore, procuratore o agente;
- b) erogare alle parti servizi che esulano dallo specifico ambito della mediazione familiare;
- c) far pressione sulle parti per ottenere la loro adesione ad un progetto non concordato liberamente;
- d) fornire alle parti prestazioni professionali riservate ad iscritti a Ordini o Collegi professionali durante lo svolgimento dell'attività di Mediatore familiare;
- e) offrire o accettare doni, richieste e favori dalle parti, dai loro Avvocati o da altre persone coinvolte direttamente o indirettamente nel percorso di mediazione.

L'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento da parte del Mediatore comporta l'immediata segnalazione della violazione al Consiglio dell'Ordine di appartenenza per l'eventuale sospensione dall'incarico di mediatore e/o per gli altri eventuali provvedimenti disciplinari conseguenti.

**IL PRESENTE REGOLAMENTO È STATO APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE AVVOCATI DI MANTOVA IN DATA 11.02.2025**

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MANTOVA  
MEDIAZIONE FAMILIARE

Palazzo di Giustizia – Via Poma, 11 – 46100 MANTOVA  
Tel. 0376/22 36 75 (int. 4) - Fax 0376/24 47 39  
Pec: [mediazionefamiliare.pec@avvocatimantova.it](mailto:mediazionefamiliare.pec@avvocatimantova.it)